

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE COMETA A.S.M.M.E. ONLUS**

Il giorno 22 giugno 2019, alle ore 16.00, Sala Civica "Unione Europea", Viale del Lavoro n. 1, Ponte San Nicolò (PD), si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Cometa A.S.M.M.E. Onlus per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. modifiche statutarie conseguenti all'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore;
2. varie ed eventuali.

Il Presidente illustra ai presenti che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore", le modalità e la maggioranza previste per la deliberazione delle modifiche statutarie conseguenti alla riforma sono quelle previste per l'assemblea ordinaria.

Pertanto, ai sensi dell'art. 14.1 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente e dopo approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea, che viene allegato al presente verbale;
- di modificare la denominazione dell'Associazione da ONLUS a ODV
- di conferire mandato al Presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore, senza necessità di convocare l'assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 17.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Aure Maria Morzente

Il Segretario

Elisabetta Menon

Il Funzionario addetto (*)

PAOLINA ANGELO

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale"

Agenzia delle Entrate	
DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA	
UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA	
Reg. - 4 LUG. 2019	S.3
Reg. n° 5255	
ESENTE	

STATUTO ASSOCIAZIONE COMETA A.S.M.M.E. ODV

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo settore denominato "Associazione Studio Malattie Metaboliche Ereditarie ODV" o, in breve, "COMETA A.S.M.M.E. ODV" (in seguito "Organizzazione o Associazione"). Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

ART. 2 - STATUTO

COMETA A.S.M.M.E. ODV è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - SEDE

3.1) L'Associazione ha sede legale ed operativa a Ponte San Nicolò (Padova), in via Monte Sabotino 12.

3.2) E' possibile istituire sedi operative, su tutto il territorio nazionale, previa apposita delibera dell'assemblea ordinaria, che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità.

Si intende come sede operativa una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale.

ART. 4 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

4.1) L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, più in particolare nei confronti dei malati di malattie metaboliche ereditarie e delle loro famiglie.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci sono:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

u) beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- promozione e sostegno della ricerca scientifica sulle malattie metaboliche ereditarie,
- attività di prevenzione e sensibilizzazione sulle malattie metaboliche ereditarie, al fine di rimuoverne le cause invalidanti e favorire la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale dei pazienti affetti da queste patologie;
- rappresentare alle Istituzioni quali sono le attese, le aspettative e le esigenze reali degli utenti affetti da patologia e delle loro famiglie;
- promuovere attività che si rivolgano alla prevenzione ed alla diagnosi precoce;
- farsi portavoce delle attese in termini di accessibilità ai percorsi di diagnosi e cura, ma anche di tempestività di erogazione, così come avere compiti di stimolo perché si operi in modo integrato tra ospedale e territorio, considerando gli aspetti sanitari e sociali, cogliendo l'interesse della persona e l'interesse del nucleo familiare;
- tutelare l'utenza, sia nel senso della cura che in quello dell'assistenza, così come nell'auspicio di una sempre migliore diagnosi precoce;
- promuovere attività di sensibilizzazione, anche all'utenza, affinché la richiesta di servizi sia la più appropriata possibile;

- assicurare una fattiva collaborazione di sostegno, anche economico, alle Istituzioni all'interno di un patto di collaborazione che crei percorsi certi e definiti, che si basino sulle moderne evidenze scientifiche e sull'efficienza ed efficacia del sistema che deve garantire diagnosi precoce, cura ed assistenza.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4.2) L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

4.3) L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17.

ART. 5 – CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE / PRINCIPI ISPIRATORI

5.1) L'Organizzazione garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci.

5.2) I soci dell'Organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

I soci dell'Organizzazione possono essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

5.3) L'Organizzazione può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017:

- a) i rapporti tra l'Organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione;
- b) i dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 7 - SOCI

7.1) Sono soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato. Il socio può recedere in qualsiasi momento.

7.2) I soci si distinguono in:

- a) soci fondatori, sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- b) soci ordinari, sono coloro che aderiranno successivamente all'Associazione versando quote ordinarie;
- c) soci sostenitori, sono quelli che aderiranno successivamente all'Associazione versando quote superiori a quelle ordinarie;
- d) è possibile attribuire particolari benemeritenze, a soci che si sono distinti per la loro attività a favore dell'Associazione.

Le quote sono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo in misura uguale per tutti i soci. I singoli soci hanno facoltà di versare quote maggiori a titolo personale, ferma restando l'uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i soci.

ART. 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE

8.1) La richiesta di adesione va presentata con domanda scritta e indirizzata al Consiglio Direttivo. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di accettazione, senza alcuna riserva, delle finalità dell'Associazione e di tutte le clausole contenute nello statuto vigente.

8.2) La domanda di ammissione deve essere esaminata entro tre mesi e può essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo.

Decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda senza che venga comunicato il rigetto, la domanda si intende accolta.

Il rifiuto dell'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

8.3) Dalla data dell'avvenuta comunicazione della delibera di non accoglimento decorre il termine perentorio di giorni venti per il ricorso all'assemblea: il ricorso deve essere proposto per iscritto.

L'assemblea si pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

ART. 9 – CESSAZIONE/ESCLUSIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

9.1) La cessazione della qualità di socio può avvenire:

- per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per morte;
- decadenza automatica per mancato pagamento della quota sociale per oltre un anno;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, quando il socio abbia tenuto un comportamento gravemente contrario agli scopi dell'Associazione, danneggiato o messo in pericolo l'immagine, la reputazione dell'Associazione o la sua consistenza patrimoniale.

9.2) L'esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata su delibera del Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione, il socio può ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri, il cui giudizio è inappellabile.

Può essere escluso il socio non in regola con il versamento della quota associativa annuale.

9.3) In qualsiasi caso di cessazione i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né possono chiedere la restituzione della quota versata.

ART. 10 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

10.1) Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno il diritto di partecipare alle assemblee dal momento della loro iscrizione nel libro soci; di votare in assemblea, di prendere parte alle elezioni e di essere eletti alle cariche sociali; essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

10.2) Tutti i soci hanno parità di diritti; essi hanno il dovere di prestare la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. I soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa, secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di Controllo.

In qualsiasi momento avvenga la nomina dei membri dell'organo eventuale, questo avrà una durata corrispondente alla durata prevista per il Consiglio Direttivo in carica o di nuova e contestuale nomina.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 12 - ASSEMBLEA

12.1) L'assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione, formato da tutti i soci in regola col versamento della quota annuale.

Ogni socio dispone di un solo voto: può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta, depositata prima dell'inizio dell'assemblea; ogni socio non può avere più di due deleghe.

12.2) L'assemblea deve essere convocata:

- almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del bilancio preventivo;
- quando sia atto dovuto ai sensi del presente statuto;
- quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci, o quando ne sia fatta richiesta dall'Organo di Controllo o da almeno due dei suoi membri; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

12.3) L'assemblea può inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo, o il Presidente, lo ritengano utile per l'attività dell'Associazione.

12.4) La convocazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima, con avviso scritto diretto ad ogni socio, con ogni mezzo idoneo a portarne a conoscenza la totalità dei soci (è ritenuto equipollente l'avviso sul notiziario dell'Associazione o la pubblicazione nel sito dell'Associazione stessa).

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.

ART. 13 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve:

13.1) Approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo.

13.2) Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione, compreso l'esame delle iniziative da sviluppare e promuovere (nel breve e nel lungo periodo), sulla base di proposte elaborate dal Consiglio Direttivo e/o da un numero di soci che rappresentino almeno un decimo (1/10) dei soci.

13.3) Determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo ed elegerli tra i soci.

13.4) Decidere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo.

13.5) Deliberare, la costituzione dell'Organo di Controllo ed elegerne i membri.

13.6) Deliberare, la costituzione del Collegio dei Probiviri ed elegerne i membri.

13.7) Discutere e approvare l'eventuale regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo, e le sue variazioni.

13.8) Deliberare in via definitiva sull'esclusione dei soci.

13.9) Approvare: la pianta organica dell'eventuale personale dipendente, i contratti di collaborazione per prestazione di lavoro autonomo, le convenzioni stipulate con istituzioni pubbliche e le intese di collaborazione con altre associazioni, deliberati dal Consiglio Direttivo.

13.10) Deliberare su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 - MAGGIORANZE

14.1) Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

14.2) L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza della maggioranza dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1) Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea a scrutinio segreto; è composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri, comunque in numero dispari.

15.2) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

15.3) Il Consiglio è convocato dal Presidente, che lo presiede; si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo richieda; il Consigliere assente ingiustificato al Consiglio Direttivo ad almeno 3 riunioni, decade dall'incarico senza appello.

15.4) La convocazione avviene mediante invito personale (per iscritto o orale), contenente l'ordine del giorno, da recapitare almeno 5 giorni prima della data fissata per l'incontro, salvo i casi di motivata urgenza.

15.5) Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

15.6) In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere prima della fine del mandato, l'assemblea può provvedere alla necessaria sostituzione. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono dalla carica insieme alle cariche in atto alla loro nomina.

15.7) Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo eventuali esperti o consulenti, che possono fornire pareri ma non hanno diritto di voto.

ART. 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

eleggere tra i suoi membri, nella sua prima seduta, il Presidente ed il Vicepresidente o i consiglieri delegati. Inoltre:

- nominare un segretario ed un tesoriere;
- proporre all'assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'assemblea il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa assemblea, promovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;
- redigere il bilancio consuntivo (dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti) da sottoporre all'assemblea e la relazione annuale sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;
- predisporre il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- eseguire le deliberazioni assembleari;
- accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione e deliberare la cessazione della qualità di socio;
- ratificare o modificare, nella prima seduta utile successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- deliberare la pianta organica del personale da presentare all'approvazione dell'assemblea;
- autorizzare le spese di cui i soci possono chiedere il rimborso.

ART. 17 - IL PRESIDENTE

17.1) Il Presidente deve essere scelto tra i consiglieri; è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei componenti.

17.2) Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.

17.3) Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

17.4) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 18 - TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO

19.1) L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

19.2) Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

19.3) Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei Probiviri è composto di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti.

Il collegio viene eletto dall'assemblea, anche tra persone esterne all'Associazione.

Uno dei membri assume il ruolo di Presidente.

Esamina i ricorsi dei soci e le motivazioni per l'esclusione dei soci, o la cessazione del socio membro del C.D. per comportamenti scorretti comunque non conformi a regole di educazione e civismo.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ART. 21 - DURATA DELLE CARICHE

Tutti gli eletti rimangono in carica per un triennio e possono comunque essere rieletti.

ART. 22 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 23- ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

A conclusione di ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere, entro quattro mesi dalla scadenza dell'esercizio, il bilancio consuntivo, ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione, da sottoporre all'assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti dall'Associazione.

Il bilancio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART.24 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Organizzazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 25 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 26 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Padova.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dal regolamento interno, si deve fare riferimento alle norme vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 29 - NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

COMETA A.S.M.M.E. ODV

Il Presidente

Anna Maria Marzenta

